

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to_Dott. Leonardo Caruso

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cosentino Santo_

f.to_Dott.ssa Orlando Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all'albo pretorio il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi
(art. 11 della L.R. 03/12/91, n.44);

Trappeto li _____
IL MESSO COMUNALE
Acquaro Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
_ Dott.ssa Orlando Anna Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, inoltre,

ATTESTA

1. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ perché:
 dichiarata immediatamente eseguibile (art.12, comma 2, della L.R. n.44/91);
 sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 2, della L.R. n.44/91);

Trappeto li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Trappeto li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

N. _ 38 _ Reg. del _ 08/09/2014 _

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L'anno Duemilaquattordici il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO(1) disciplinata dal comma _1(1) dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986. n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R. in sessione ORDINARIA prevista dall'art. 31, comma _1_, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti
1) CARUSO LEONARDO	SI
2) COSENTINO SANTO	SI
3) GAGLIO AGATA	SI
4) MANIACI PIETRO	SI
5) LA FATA JESSICA	SI
6) LA GENNUSA FRANCESCO PAOLO	SI
7) FERRARA SALVATORE	SI
8) RUSSO SEBASTIANO	SI
9) ORLANDO SALVATORE	SI
10) ORLANDO ROSA	SI
11) LA FATA NICOLO'	SI
12) FRANCOFORTE SALVATORE	SI
- Assegnati n.12	- In carica n.12
- Assenti n. 0	- Presenti n.12

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9. il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Caruso nella sua qualità di Presidente
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Orlando Anna Maria_
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: FRANCOFORTE-FERRARA-LA FATA JESSICA
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole:

(1) Inizio 1° comma; Ripresa 2° comma; Prosecuzione 4° comma.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il Segretario legge la proposta di deliberazione elaborata dalla Sig.ra Cusumano Angela, Responsabile del Procedimento, che qui di seguito si trascrive:

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che dettano disposizioni in riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la proposta di regolamento comunale TASI, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta munita di parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, nonché del Revisore Unico; Visti gli emendamenti, sottoscritti dai Consiglieri Maniaci, Gaglio, La Fata Jessica, Ferrara e Caruso, contraddistinti dalle lettere A-B-C, muniti di pareri di regolarità tecnica, favorevole del Revisore dei Conti.

Alla luce delle citate votazioni;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta consiliare avente per oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili" (TASI), con le modifiche di cui agli allegati emendamenti, contraddistinti con le lettere A-B- e C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza;

Visto l'art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000;

Presenti e votanti: n.12

Con voti favorevoli n.7 e n.5 astenuti (La Fata Jessica, Caruso Leonardo, Ferrara, Maniaci, e Gaglio)

DELIBERA

Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva.

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Cusumano Angela

Visto per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.12 L.R.30/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.ssa Giuseppa Ferrara)

Interviene il Consigliere Maniaci Pietro, il quale presenta n.6 emendamenti alla proposta, sottoscritti oltre alla sua persona, dai consiglieri Caruso, La Fata Jessica, Gaglio, Maniaci e Ferrara, che vengono letti dal Segretario per portarli a conoscenza del consesso civico.

Il Segretario Comunale dott.ssa Orlando, fa presente che il revisore Unico non è presente in aula, per esprimere il parere di competenza sugli emendamenti presentati.

Il Presidente propone la sospensione dei lavori consiliari fino alle ore 20.00 ed invita il consesso civico a pronunciarsi in merito, con votazione, palese, espressa per alzata di mano. Proceduto a votazione si ha il seguente risultato: unanimità.

Il Presidente sospende la seduta.- sono le ore 19,45.

I lavori consiliari riprendono alle ore 20,15.

Il Segretario invita il revisore dott. Alotta ed il Responsabile del settore Economico Finanziario, presenti in aula, ad esprimere i pareri previsti dalla legge, sugli emendamenti presentati.

Il Segretario legge l'emendamento contraddistinto con la lettera "A" nonché i pareri riportati nello stesso e sottoscritti dal Revisore dei Conti e Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il consesso civico, a pronunciarsi sull'approvazione dell'emendamento "A", con votazione palese, espressa per alzata di mano.

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.

Effettuata la votazione, la stessa riporta il seguente esito: Unanimità.

Il Consiglio Comunale APPROVA l'emendamento alla proposta, allegato e contraddistinto con la lettera "A", sottoscritto dai Consiglieri Maniaci, Gaglio, La Fata Jessica, Ferrara e Caruso.

Viene letto l'emendamento, contraddistinto con la lettera "B", modificato nel corso della seduta dai medesimi consiglieri, che l'hanno sottoscritto, nonché i pareri favorevoli, espressi e sottoscritti dal Responsabile del Settore economico Finanziario e Revisore Unico, in calce allo stesso.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il consesso civico, a pronunciarsi sull'approvazione dell'emendamento "B", con votazione palese, espressa per alzata di mano.

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.

Effettuata la votazione, la stessa riporta il seguente esito: Unanimità.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il Consiglio Comunale APPROVA l'emendamento alla proposta, allegato e contraddistinto con la lettera "B", sottoscritto dai Consiglieri Maniaci, Gaglio, La Fata Jessica, Ferrara e Caruso.

Viene letto l'emendamento contraddistinto con la lettera "C", munito di pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico Finanziario e del revisore unico.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il consesso civico, a pronunciarsi sull'approvazione dell'emendamento "C", con votazione palese, espressa per alzata di mano.
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.
Effettuata la votazione, la stessa riporta il seguente esito:
Voti favorevoli: n.5
Voti contrari: n.3 (Cosentino Santo, La Gennusa e Russo)
Astenuiti: n.4 (Orlando Rosa Orlando Salvatore, Francoforte e La Fata Nicolò).
Il Consiglio Comunale APPROVA l'emendamento alla proposta, allegato e contraddistinto con la lettera "C", sottoscritto dai Consiglieri Maniaci, Gaglio, La Fata Jessica, Ferrara e Caruso.
Il Segretario legge l'emendamento "D" nonché i pareri "contrari" riportati nello stesso e sottoscritti dal Revisore unico e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario.
Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il consesso civico, a pronunciarsi sull'approvazione dell'emendamento "D", con votazione palese, espressa per alzata di mano.
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.
Effettuata la votazione, la stessa riporta il seguente esito:
Voti favorevoli: n.zero
Voti contrari: n.12 (Cosentino Santo, , Orlando Rosa, Orlando Salvatore, Francoforte , La Fata Nicolò, La Gennusa, Maniaci, Ferrara Salvatore, La Fata Jessica, Caruso Leonardo, Gaglio Agata e Russo)
Il Consiglio Comunale NON APPROVA l'emendamento alla proposta, allegato e contraddistinto con la lettera "D", sottoscritto dai Consiglieri Maniaci, Gaglio, La Fata Jessica, Ferrara e Caruso.
Il Segretario legge l'emendamento "E", nonché i pareri favorevoli, riportati nello stesso e sottoscritti dal Revisore Unico e dal responsabile del Sett. Economico Finanziario.
Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il consesso civico, a pronunciarsi sull'approvazione dell'emendamento "E", con votazione palese, espressa per alzata di mano.
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.
Effettuata la votazione, la stessa riporta il seguente esito:
Voti favorevoli: n.5
Voti contrari: n.7 (Cosentino Santo, , Orlando Rosa, Orlando Salvatore, Francoforte , Russo , La Fata Nicolò e La Gennusa)
Il Consiglio Comunale NON APPROVA l'emendamento alla proposta, allegato e contraddistinto con la lettera "E", sottoscritto dai Consiglieri Maniaci, Gaglio, La Fata Jessica, Ferrara e Caruso.
Il Segretario legge l'emendamento "F", nonché i pareri favorevoli, "con riserva", riportati nello stesso e sottoscritti dal Revisore Unico e dal responsabile del Sett. Economico Finanziario.
Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il consesso civico, a pronunciarsi sull'approvazione dell'emendamento "F", con votazione palese, espressa per alzata di mano.
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.
Effettuata la votazione, la stessa riporta il seguente esito:
Voti favorevoli: n.5
Voti contrari: n7 (Cosentino Santo , Orlando Rosa, Orlando Salvatore, Francoforte, La Fata Nicolò, Russo e La Gennusa)
Il Consiglio Comunale NON APPROVA l'emendamento alla proposta, allegato e contraddistinto con la lettera "F", sottoscritto dai Consiglieri Maniaci, Gaglio, La Fata Jessica, Ferrara e Caruso.
Dopo aver trattato e votato tutti gli emendamenti alla proposta presentati nel corso della seduta e constatato che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il consesso civico a pronunciarsi sull'approvazione della proposta, emendata nel testo di cui agli allegati A, B e C, con votazione palese, espressa per alzata di mano.
Presenti e votanti: n.12 Consiglieri
Effettuata la votazione, la stessa riporta il seguente esito:
Voti favorevoli: n.7
Voti astenuti: n.5 (Maniaci, Caruso, Gaglio, Ferrara e La Fata Jessica)



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

INDICE

- ART.1 - OGGETTO**
- ART.2 - SOGGETTO ATTIVO**
- ART.3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- ART.4 - SOGGETTI PASSIVI**
- ART.5 - BASE IMPONIBILE**
- ART.6 - ALIQUOTE**
- ART.7 - DICHIARAZIONE**
- ART.8 - VERSAMENTI**
- ART.9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI**
- ART.10 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**
- ART.11 - RISCOSSIONE COATTIVA**
- ART.12 - ESENZIONI**
- ART.13 - CONTENZIOSO**
- ART.14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, pari al 20 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte pari all' 80 per cento è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non

risultati locata o data in comodato d'uso. (Legge n° 80/2014 art. 9 bis comma 1.)

7. Sull'unità immobiliare di cui al punto 6, le imposte comunali TASI-TARI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. (Legge 80/2014 art. 9 bis comma 2)
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria .

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D , non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione , secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabilità si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Art. 6 – Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le eventuali maggiorazioni entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologie e destinazione degli immobili.
3. Il Consiglio Comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31

dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
5. Le aliquote in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell' IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art. 8 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento, o con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titoli di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
 - 3.1 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a euro 500,00;
8. le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la preposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione degli interessi;
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 12 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI le seguenti tipologie di immobili:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - e.1 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; ai fini dell'applicazione della lettera i) del D.LGS 504/92, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto.

Art. 13 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

COMUNE DI TRAPPETO

Provincia di Palermo
Organo di revisione contabile

COMUNE DI TRAPPETO
Provincia di Palermo

01 SET 2014

Prot. n.

8635

Alla Segreteria del Comune

OGGETTO: PARERE SU REGOLAMENTI TASI E IMU AI SENSI DELL' ART. 239 DEL TUEL, COMMA 1, LETTERA B, PUNTO 7

Il sottoscritto Dr. Alotta Leonardo , Revisore Unico di codesto Ente ,

Viste

le proposte di deliberazioni consiliari con le quali viene previsto l'approvazione dell'imposta unica comunale (IUC) , che si compone dell' imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI)

Rilevato

che ai sensi dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n.147 , il Comune nell'ambito della propria potestà , può regolamentare i criteri e la disciplina e la disciplina per l'applicazione della IUC;

Considerato

che attualmente sono state regolamentate l'IMU e la TASI,

Visti


i pareri di regolarità tecnica e contabile espresse dai responsabili degli uffici

l'organo di revisione

in merito alle richiamate proposte di deliberazione esprime parere favorevole.

Trappeto 01/09/2014

Organo di Revisione



Emendamento alla proposta di deliberazione
"REGOLAMENTO TASI"

I sottoscritti Consiglieri comunali, avendo preso visione del "REGOLAMENTO TASI" redatto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario a seguito dell'avvio di procedimento del Sindaco Prot. n°8642 del 02/09/2014 e vista la Legge n.147 del 27/12/2013, ritengono necessario apportare le seguenti modifiche e integrazioni e pertanto propongono il seguente emendamento:

Inserire il seguente nuovo articolato:

Art. 8 bis - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

3. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
- d. le sanzioni sono applicate per intero. "

Trappeto li 08/09/2014

I Consiglieri Comunali

Maniaci Pietro

Ferrara Salvatore

Gaglio Agata

La Fata Jessica

richiesta ~~scaduta~~ Coenti 08/09/14
pavere del versare dei

REVISIONE DEI CONTI

Per un Fideiussore con risorse
Bisogna identificare Coenti.
De tenere nel regolamento
poiché l'art. 8 si riferisce e necessitano di sottoposizione alla

Emendamento alla proposta di deliberazione
"REGOLAMENTO TASI"

I sottoscritti Consiglieri comunali, avendo preso visione del "REGOLAMENTO TASI" redatto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario a seguito dell'avvio di procedimento del Sindaco Prot. n°8642 del 02/09/2014 e vista la Legge n.147 del 27/12/2013, ritengono necessario apportare le seguenti modifiche e integrazioni e pertanto propongono il seguente emendamento:

Inserire il seguente nuovo articolo:

"Art. 6 bis – Detrazione per abitazione principale

Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione del soggetto passivo." (rif. Art.1, cc. 679 e 682 legge 147/2013)

Trappeto li 08/09/2014

I Consiglieri Comunali

Maniaci Pietro

Ferrara Salvatore

Gaglio Agata

La Fata Jessica

Maniaci Pietro

Per non poter
perché centomila e
quanto stabilito
dal comma 679 della L. 147/2013 -

08/09/14 [Signature]

Per non poter
non conforme al comma 679
della legg. 147/13
[Signature]
08/09/14

Emendamento alla proposta di deliberazione
"REGOLAMENTO TASI"

I sottoscritti Consiglieri comunali, avendo preso visione del "REGOLAMENTO TASI" redatto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario a seguito dell'avvio di procedimento del Sindaco Prot. n°8642 del 02/09/2014 e vista la Legge n.147 del 27/12/2013, ritengono necessario apportare le seguenti modifiche e integrazioni e pertanto propongono il seguente emendamento:

Sostituire il contenuto del comma 3 dell'Art. 4 con il seguente testo: ^{del 20%} del 20%

"L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore." (rif. Art.1, c. 681 Legge n. 147/2013)

Trappeto li 08/09/2014

I Consiglieri Comunali

Maniaci Pietro

Ferrara Salvatore

Gaglio Agata

La Fata Jessica

Posso favorevole in quanto non influenza gli equilibri.

Revisioni contr.

L'emendamento in questione non è che la ripartizione del contributo delle norme e che comunque non incide sulle entrate comunali

8/9/2014 *[Signature]*

[Signatures of Maniaci Pietro, Ferrara Salvatore, Gaglio Agata, La Fata Jessica]
08/09/14

Emendamento alla proposta di deliberazione
"REGOLAMENTO TASI"

I sottoscritti Consiglieri comunali, avendo preso visione del "REGOLAMENTO TASI" redatto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario a seguito dell'avvio di procedimento del Sindaco Prot. n°8642 del 02/09/2014 e vista la Legge n.147 del 27/12/2013, ritengono necessario apportare le seguenti modifiche e integrazioni e pertanto propongono il seguente emendamento:

Eliminare il comma 1 dell'Art. 6 e inserire i seguenti nuovi commi:

"

1. *L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille.*
2. *Il consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologie e destinazione degli immobili.*
3. *Il Consiglio Comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 13 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille." (rif. Art.1, c. 676 legge 147/2013)*

Trappeto li 08/09/2014


I Consiglieri Comunali

Maniaci Pietro

Ferrara Salvatore

Gaglio Agata

La Fata Jessica



*Parere favorevole, anche se batteri di
ultimare suddivisione di legge già
inibite nell'art. 6 del Regolamento TASI
St. Ferraro
08/09/14*

*Ferraro
Piero Ferraro
8/9/2014*

Emendamento alla proposta di deliberazione
"REGOLAMENTO TASI"

I sottoscritti Consiglieri comunali, avendo preso visione del "REGOLAMENTO TASI" redatto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario a seguito dell'avvio di procedimento del Sindaco Prot. n°8642 del 02/09/2014 e vista la Legge n.147 del 27/12/2013, ritengono necessario apportare le seguenti modifiche e integrazioni e pertanto propongono il seguente emendamento:

Integrare l'Art. 3 con l'inserimento del comma 2 che recita:

"Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva." (rif. Art.1, c. 670 Legge n. 147/2013)

Trappeto li 08/09/2014

I Consiglieri Comunali

Maniaci Pietro

Ferrara Salvatore

Gaglio Agata

La Fata Jessica

Parere favorevole trattandosi di una ulteriore
precisione di punto già contenuto nella legge 147/13
J.F. Ferraro

REVISORE CONTI


8/9/2014 Parere favorevole
Ulla

Emendamento alla proposta di deliberazione
"REGOLAMENTO TASI"

I sottoscritti Consiglieri comunali, avendo preso visione del "REGOLAMENTO TASI" redatto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario a seguito dell'avvio di procedimento del Sindaco Prot. n°8642 del 02/09/2014 e vista la Legge n.147 del 27/12/2013, ritengono necessario apportare le seguenti modifiche e integrazioni e pertanto propongono il seguente emendamento:

Sostituire il contenuto del comma 2 dell'Art. 9 con la seguente formulazione:

"Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale ~~maggiorato di~~ ^{del 5%} ~~interessi legali.~~ Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso."



Trappeto li 08/09/2014


I Consiglieri Comunali

Maniaci Pietro

Ferrara Salvatore

Gaglio Agata

La Fata Jessica



NEU INNE CONTO

PARERE FAREVOLE
CON RISERVA.

8/9/2014



(rifare le stampe
dell'emendamento
eliminando il
referso al tempo)

Richiedo il parere
del Sindaco dei Cons.
si espone fare favorevole
Il Sindaco
08/09/14